



Sara Turchetti

(cultore di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

**Danno per l'anima e danno grave alla persona:
una discutibile lettura dell'art. 54 c.p. ***

1 - Secondo il Giudice di pace di Foligno esiste una categoria di persone che possono percorrere le strade italiane, alla guida di un'auto, a velocità superiore – anche di molto superiore – ai limiti imposti ai restanti utenti della strada. I titolari di tale “privilegio” sono, secondo il Giudice di pace, religiosi e ministri del culto cattolico, alla sola condizione che abbiano agito (o dichiarino di aver agito) per portare l'estrema unzione a un fedele in punto di morte.

Vediamo di far luce sugli snodi essenziali della sentenza, che accoglie il ricorso relativo ad una violazione dell'art. 142 comma 9 cod. strada e dispone l'archiviazione del procedimento.

L'istituto sul quale il Giudice di pace fa leva per approdare all'accoglimento del ricorso è quello dello *stato di necessità*, istituto penalistico operante ex art. 4 l. 689/1981 anche quale causa di esclusione della responsabilità nel sistema degli illeciti amministrativi puniti con la sanzione del pagamento di una somma di denaro (art. 12 l. 689/1981)¹: più precisamente, nel linguaggio della dottrina, potrebbe parlarsi di *soccorso di necessità*, dal momento che l'agente avrebbe commesso il fatto per salvare non se stesso, ma *altri*.

Secondo il Giudice di pace, il superamento del limite di velocità nel caso di specie è stato imposto al frate cappuccino dalla necessità di salvare un fedele, al cui capezzale era stato chiamato, dal “pericolo attuale di un danno grave alla persona”: sempre secondo il Giudice di pace, il pericolo non era altrimenti evitabile e il fatto – l'eccesso di velocità – era “proporzionato al pericolo”.

* Nota alla sentenza del Giudice di Pace di Foligno, 17 febbraio 2007, riportata per esteso in calce.

¹ A proposito della fisionomia dello stato di necessità nella sfera dell'illecito amministrativo, e in particolare per la sua sottoposizione alla disciplina dettata dall'art. 54 c.p., anziché a quella dettata dall'art. 2045 c.c., cfr. DOLCINI, in AA.VV., *Commentario delle “Modifiche al sistema penale” (Legge 24 novembre 1981 n. 689)*, 1982, sub art. 4, p. 34 s. La sentenza che si annota, richiamando sia la disposizione del codice penale, sia quella del codice civile, parrebbe peraltro considerare equivalenti le due soluzioni.



2 - Il primo ostacolo che il Giudice di pace deve superare lungo questo percorso attraverso la disciplina dello stato di necessità riguarda la nozione di “*danno grave alla persona*”, e in particolare l’individuazione della gamma dei beni tutelabili nella forma dell’art. 54 c.p.

Quali diritti (o beni, o interessi) siano riconducibili alla formula “*persona*” utilizzata dal legislatore nella disciplina dello stato di necessità è notoriamente un problema controverso, che da tempo impegna sia la giurisprudenza, sia la dottrina. Basterà qui rammentare alcune soluzioni che sono state via via affacciate nell’una o nell’altra sede². Sulla scorta dei lavori preparatori del codice penale, si è affermato talora che gli interessi di natura personale ai quali fa riferimento l’art. 54 c.p. sono soltanto la vita e l’integrità fisica; una diversa opinione, sulla quale si registra un vasto consenso, in sede di interpretazione della formula “*danno grave alla persona*” dà rilievo anche ad altri beni personali, come la libertà personale o la libertà sessuale; un’ulteriore impostazione riconduce all’art. 54 c.p. qualsiasi diritto inviolabile della persona, individuato alla stregua dell’art. 2 Cost. o di singole, specifiche disposizioni costituzionali; talora la giurisprudenza di merito si è spinta fino ad includere tra i beni tutelabili in stato di necessità la riservatezza, l’invioleabilità del domicilio o, addirittura, un ipotetico (e impreciso) “*diritto ad un’esistenza libera e dignitosa*”.

Sembra pacifico, d’altra parte, che il danno alla persona *ex art. 54 c.p.* non possa riguardare il mero patrimonio (salvo che il danno al patrimonio inneschi un processo in grado di coinvolgere beni diversi, come la vita o la salute), né possa riguardare beni “*autenticamente collettivi*”, quali beni istituzionali o beni a titolarità diffusa, a meno che un bene riconducibile a quest’ultima categoria non rappresenti la proiezione superindividuale di un bene inerente all’individuo (paradigmatico il rapporto tra incolumità pubblica, da un lato, e vita/integrità fisica, dall’altro)³.

Dottrina e giurisprudenza, dunque, hanno posto alcuni punti fermi, mentre altre questioni sono tuttora aperte: tra l’altro, si discute se “*persona*” *ex art. 54 c.p.* sia l’uomo in una dimensione esclusivamente fisica o anche in una dimensione psichica e morale, con la conseguenza

² Si rinvia sul punto a VIGANÒ, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, 2° ed., 2006, vol. I, art. 54, p. 655 ss.

³ In questo senso, v. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, 2° ed., 2006, p. 226 s.



che è tuttora controverso se possa invocare lo stato di necessità chi, ad es., agisca per salvare l'onore proprio o altrui⁴.

3 - Il Giudice di pace di Foligno apre però nuovi orizzonti allo stato di necessità, proponendo una lettura particolarmente ampia della formula "danno alla persona".

Secondo la sentenza, il danno alla persona non solo può consistere in un danno sia fisico sia morale, ma potrebbe anche riguardare una componente immateriale della persona, tale almeno per il credente: l'anima.

Secondo il Giudice di pace, per il credente l'anima è componente essenziale della persona, e ne rappresenta anzi la componente più importante, in quanto – afferma il Giudice di pace – "l'apparato fisico si esaurisce nell'effimero della vita terrena", mentre l'anima "è destinata all'eternità": ne segue che non ricevere l'estrema unzione "costituisce ... per il credente un danno grave alla persona proprio perché investe l'essere umano nella sua più alta dimensione spirituale".

Di qui una cospicua estensione dell'area applicativa dello stato di necessità, a beneficio dei *soli credenti*: non degli atei, dunque, e nemmeno degli aderenti a confessioni religiose, se ve ne sono, che non attribuiscono un'anima all'uomo.

Secondo il Giudice di pace, chi neghi la configurabilità dello stato di necessità in un caso come quello sottoposto al suo giudizio sarebbe ispirato da un "rigido laicismo tanto giacobino quanto astratto".

All'opposto, si può obiettare che la lettura dell'art. 54 c.p. proposta dal Giudice di pace fa dello stato di necessità lo strumento giuridico per affievolire la tutela – penale o amministrativa – di beni di rango anche elevato in ragione delle personali convinzioni religiose di questo o quel cittadino: una proposta interpretativa che urta contro il divieto di discriminare i cittadini a seconda delle loro convinzioni religiose (art. 3 comma 1 Cost.). Chi creda che la persona umana sia composta da anima e corpo – solo chi abbia tale convinzione – potrebbe commettere impunemente fatti configurati dalla legge statale come illecito penale o come illecito amministrativo allorché agisca per conseguire la salvezza dell'anima, propria o altrui, in presenza – oltre al danno grave alla persona – degli ulteriori requisiti dello stato di necessità *ex* art. 54 c.p.

⁴ Sui termini del problema, e per la proposta di una soluzione restrittiva, nel quadro di una lettura dello stato di necessità quale scusante, cfr. VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri*, 2000, p. 586 ss.



In altri termini, nell'ordinamento dello Stato sarebbero presenti due figure di stato di necessità, una operante per i "non credenti", l'altra riservata ai "credenti". Quest'ultima figura di stato di necessità avrebbe confini decisamente ampi: non solo in ragione della rilevanza attribuita ai pericoli per l'anima (oltre che ai pericoli per le altre componenti della persona umana), ma anche in ragione dei riflessi che quella lettura del "danno grave alla persona" produrrebbe sul requisito della *proporzione*. Qualora il danno alla persona assuma i connotati della dannazione dell'anima, si tratterebbe, infatti, di un danno gravissimo, "proprio perché – così si legge nella sentenza – investe l'essere umano nella sua più alta dimensione spirituale". Rispetto ad un danno di tale entità sarebbe proporzionata la commissione di fatti (anche penalmente rilevanti) tutt'altro che bagatellari. Secondo la logica del Giudice di pace di Foligno, portata alle estreme conseguenze, potrebbe forse invocare lo stato di necessità non solo chi – nelle circostanze illustrate nella sentenza – violi un limite di velocità, ma anche chi commetta un fatto ben più grave, magari un fatto di omicidio colposo: se è vero che, per il credente, la vita del corpo vale meno di quella dell'anima.

4 - Anziché fare riferimento all'anima quale autonoma componente della persona umana secondo le convinzioni proprie soltanto di alcuni cittadini, il Giudice di pace avrebbe potuto, semmai, interrogarsi sulla configurabilità di un *diritto del credente a ricevere assistenza religiosa in punto di morte*, con le modalità contemplate dalla confessione religiosa alla quale aderisce, e sulla possibilità che tale diritto individuale riceva tutela nelle forme dell'art. 54 c.p.

Una risposta a tali quesiti in astratto affermativa sarebbe proponibile attraverso una lettura del "danno grave alla persona" certamente lata, ma pur sempre ancorata a criteri interni all'ordinamento statale: il diritto all'assistenza religiosa potrebbe essere considerato come una proiezione della libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost., e per questa via ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili della persona umana riconosciuti dalla Costituzione. Questo *iter* argomentativo muove da un presupposto ben fermo: la libertà religiosa non si riduce alla libertà di coscienza (intesa come libertà di aderire a questa o quella religione, ovvero di non aderire ad alcuna religione), ma comporta anche la libertà di tenere comportamenti coerenti con i precetti della propria religione⁵.

⁵ Sulla libertà religiosa, e sulle diverse facoltà che ne promanano, v. soprattutto FINOCCHIARO, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione (artt. 7-8 e 19-20)*, Estratto da BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, 1976, p. 435 ss., in particolare p. 455 ss.



Si può pensare, dunque, tra l'altro, ad un diritto soggettivo – un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente fondato – a ricevere i sacramenti in tempo di morte: il problema più delicato riguarda i limiti che questa componente della libertà religiosa incontra nell'ordinamento dello Stato.

Ai fini del soccorso di necessità *ex art. 54 c.p.*, il diritto in questione andrebbe sottoposto ad un rigoroso bilanciamento con il bene giuridico aggredito dall'agente. Quel diritto sarebbe destinato a cedere di fronte a beni giuridici di alto valore nell'ordinamento statale: ben diversamente da quanto mostra di ritenere il Giudice di pace in relazione al bene "salvezza dell'anima".

Nel caso in esame, il bene antagonista rispetto al diritto ai conforti religiosi in punto di morte è quello della sicurezza dei partecipanti alla circolazione stradale: dunque, vita e integrità fisica di una cerchia indeterminata di persone. Un bene di alto rango, che nel caso di specie ha subito un'offesa grave: il limite di velocità era fissato in 50 Km/h ed è stato ecceduto in misura relevantissima (l'automobilista viaggiava a 106 Km/h!).

Un grave pericolo, dunque, per il bene incolumità pubblica: il tentativo di scusare (o di giustificare) il fatto in esame naufraga in definitiva, questa volta, sullo scoglio del requisito della *proporzione*.

5 - Il Giudice di pace di Foligno affaccia, in un rapido passaggio della sentenza, l'ipotesi che nel caso sottoposto al suo giudizio ricorrano gli estremi non già dello stato di necessità, bensì quelli dello *stato di necessità putativo*: in altri termini, il religioso-corridore andrebbe esente da responsabilità per avere erroneamente supposto, senza colpa, la presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Osserva dapprima il Giudice di pace che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, "il pericolo non deve necessariamente essere concreto e obiettivo, ma basta che sia senza colpa supposto e percepito dall'agente"; sottolinea poi che la mancata somministrazione di un sacramento è *percepita* come un danno grave alla persona.

Anche su questo punto la sentenza non persuade. Ammesso che l'agente versasse in una situazione di errore in relazione al pericolo di un danno grave alla persona, si tratterebbe comunque di un *errore di diritto*: un *errore sull'interpretazione della norma relativa allo stato di necessità*, e in particolare sull'interpretazione della formula "danno alla persona".

Ora, la disciplina che fonda la rilevanza dello stato di necessità putativo nella sfera dell'illecito amministrativo è quella contenuta



nell'art. 59 comma 4 c.p., estesa per analogia a tale categoria di illeciti⁶. Ma un errore sull'interpretazione della norma scriminante non ha rilievo scusante *ex art. 59 comma 4 c.p.*, in diritto penale come nel sistema degli illeciti amministrativi. L'ipotesi disciplinata dall'art. 59 comma 4 c.p., infatti, "è quella dell'agente che erroneamente supponga l'esistenza nella realtà degli estremi di una causa di giustificazione *riconosciuta dall'ordinamento*. Altra cosa è invece l'ipotesi in cui l'agente supponga l'esistenza di una causa di giustificazione *non contemplata dall'ordinamento* ovvero ritenga erroneamente che una causa di giustificazione abbia *limiti più ampi* di quelli previsti dall'ordinamento: queste ultime ipotesi, estranee alla sfera della disciplina di cui all'art. 59 comma 4 c.p., sono invece riconducibili alla sfera dell'art. 5 c.p., trattandosi di *errori sulla legge penale*, che rileveranno solo se e in quanto scusabili, perché inevitabili anche con la dovuta diligenza"⁷.

6 - La sentenza lascia perplessi anche sotto il profilo probatorio.

Il Giudice di pace dà atto che l'incolpato, al momento della contestazione dell'eccesso di velocità, non ha segnalato di essere diretto al capezzale di un moribondo, ma ha invece espresso dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore di velocità utilizzato dalla polizia municipale di Foligno: è solo in sede di ricorso che compare l'argomento difensivo ... dell'estrema unzione, e dunque dello stato di necessità.

Nonostante il contrario avviso della polizia municipale, il Giudice di pace ritiene che una segnalazione così tardiva non renda meno credibile l'affermazione dell'incolpato: il silenzio iniziale – o, meglio, l'abbozzo di una diversa linea difensiva – si spiegherebbe, secondo il Giudice di pace, "con la naturale ritrosia connessa ad una funzione così delicata".

Il rilievo suggerisce un sorriso: ma forse anche questa reazione, per dirla con il Giudice di pace di Foligno, "è dettata da un rigido laicismo ... giacobino".

⁶ Propende invece per una estensione analogica dell'art. 3 comma 2 l. 689/1981, approdando peraltro a risultati sostanzialmente coincidenti con quelli ai quali approda la tesi enunciata nel testo, DOLCINI, in AA.VV., *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"*, cit., *sub art. 3*, p. 32.

⁷ Così MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 260.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice di Pace di Foligno avvocato Luciano Cicioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 621 /06 RG promossa da
WARDEGA STANISLAW nato a Orzechowce (Polonia) il 12.10.55 residente in Foligno
in giudizio di persona

Ricorrente

Contro

COMUNE DI FOLIGNO in persona del sindaco pt

Resistente

OGGETTO: Opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.11.06 il frate minore francescano Stanislaw Wardega proponeva opposizione al verbale n. 165097 del 13.11.06 redatto dalla polizia municipale di Foligno e notificatogli in pari data.

Con tale atto gli era stata contestata la infrazione di cui all'art. 142/9 del codice della strada perché, alla guida della sua vettura "Polo" targata DE 734 DM, percorreva la Via Fiamenga in Foligno alla velocità di 106 Km/h vigente il limite di 50 Km/h.

La infrazione era stata accertata a mezzo di "Velomatic" modello 512 Matricola 012210 – 00923 regolarmente omologato e funzionante.

Deduceva esso ricorrente, che in quella circostanza si stava recando con urgenza, nella sua qualità di ministro del culto cattolico, al capezzale di un moribondo per impartirgli l'estrema unzione.

Chiedeva pertanto che venisse applicata nei suoi confronti la esimente dello stato di necessità e annullato il verbale opposto.

La polizia municipale faceva pervenire gli atti relativi all'accertamento con le proprie osservazioni e la causa, istruita documentalmente, veniva decisa alla udienza del 13 febbraio 2007 con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Che il ricorrente sia un cappuccino appartenente alla provincia Umbra dei frati minori non è contestato e può ritenersi pacifico.

Appare anche sufficientemente appurata la circostanza di fatto allegata dal Wardega, perché la polizia municipale, con la nota depositata il 12.2.07, non la contesta sostanzialmente.

Essa osserva soltanto che il ricorrente, all'atto del suo fermo, non disse ai verbalizzanti che era diretto al capezzale di un moribondo per somministrargli il viatico, ma si limitò a dichiarare che a suo parere il velomatic non funzionava bene.

Questa apparente incongruenza si può comprendere e giustificare a parere di questo Ufficio con la naturale ritrosia connessa ad una funzione tanto delicata.

Deduce anche la polizia municipale che nella specie non ricorrerebbe l'esimente invocata dello stato di necessità.

Il problema abbisogna di un approfondimento.

Occorre premettere che lo stato di necessità è un istituto ripetutamente evocato dal legislatore (cfr: art. 54 del Codice Penale; art. 2045 del Codice Civile; art. 4 L.689/81) ed esclude la responsabilità quando l'illecito sia commesso per salvare sé o



altri da un pericolo di danno grave ed ingiusto alla persona che non sia altrimenti evitabile.

La giurisprudenza insegna che il pericolo non deve necessariamente essere concreto ed obbiettivo, ma basta che sia senza colpa supposto e percepito dall'agente (il cd "stato di necessità putativo").

Ora, per un credente (e deve presumersi che un frate cappuccino lo sia!) la persona umana non è costituita soltanto dal suo apparato fisico ma ha anche una dimensione immateriale: l'anima.

Il primo si esaurisce nell'effimero della vita terrena, la seconda è destinata all'eternità ed ha una importanza di gran lunga maggiore.

Un sacramento, qual è l'unzione degli infermi, è per il cristiano cattolico, il segno visibile istituito da Cristo per condurre un'anima alla salvezza. Dunque una persona che in punto di morte non possa riceverlo rischia di subire, per chi ha fede, un danno grave e irreparabile.

E' ben vero che, come dice il padre Dante (Purg. III – 122), "la bontà infinita ha sì gran braccia" che può perdonare qualunque peccatore le si rivolga nel momento supremo senza intermediari, ma non può negarsi che l'assenza dei cosiddetti "conforti religiosi" possa produrre nell'infermo uno stato di prostrazione che rende più drammatica e crudele la sofferenza dell'ultimo istante.

Il chiudere gli occhi serenamente e con un docile abbandono è uno stato augurabile ed invidiato: "oh! te felice che chiudesti gli occhi persuaso ..." (Pascoli, L'aquilone, vv. 49-50).

La mancata somministrazione di un sacramento costituisce dunque (o è percepito come) un danno grave alla persona proprio perché investe l'essere umano nella sua più alta dimensione spirituale.

Il danno è poi anche irreparabile perché dopo il decesso l'unzione non può essere più somministrata.

E' un danno non altrimenti evitabile perché, a differenza del battesimo che in casi estremi può essere impartito anche da un laico, l'unzione degli infermi abbisogna della presenza di un ministro del culto.

L'eccezione della polizia municipale, che nega lo stato di necessità in una circostanza come quella in esame, appare dunque dettata da un rigido laicismo tanto giacobino quanto astratto. Essa non può essere perciò condivisa e va respinta.

Il verbale va dunque archiviato in accoglimento del ricorso.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa di cui all'epigrafe.

- Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'archiviazione del verbale impugnato.

- Spese compensate.

Foligno, 17 Febbraio 2007